

Regolamento
per l'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo
inferiore alle soglie di rilevanza europea
ai sensi dell'art. 50, comma 1, del D. Lgs. 36/2023.

Approvato con deliberazione _____ n. _____ del _____

SOMMARIO

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI.....	4
ART. 1 – NORMATIVA DI RIFERIMENTO	4
ART. 2 – SOGLIE DI RILEVANZA EUROPEA	5
ART. 3 – PRINCIPI INFORMATIVI	5
ART. 4 – OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE.....	5
ART. 5 – CONTRATTI RISERVATI	6
CAPO II – PROCEDURE DI ACQUISIZIONE IN AFFIDAMENTO DIRETTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE.....	7
ART. 6 – FASCE DI VALORE ECONOMICO PER LAVORI SERVIZI E FORNITURE.....	7
ART. 7 – AFFIDAMENTO DI LAVORI SERVIZI E FORNITURE PER UN VALORE FINO AD EURO 5.000,00 (I.V.A. ESCLUSA)	7
ART. 8 – AFFIDAMENTO DI LAVORI SERVIZI E FORNITURE PER UN VALORE SUPERIORE AD EURO 5.000,00 (I.V.A. ESCLUSA) ED INFERIORE AD EURO 40.000,00 (I.V.A. ESCLUSA).....	7
ART. 9 – AFFIDAMENTO DI LAVORI SERVIZI E FORNITURE PER UN VALORE PARI O SUPERIORE AD EURO 40.000,00 (I.V.A. ESCLUSA) ED INFERIORE AD EURO 140.000,00 (I.V.A. ESCLUSA) PER SERVIZI E FORNITURE, E AD EURO 150.000,00 (I.V.A. ESCLUSA) PER LAVORI	8
ART. 10 – GRUPPO DI LAVORO	10
ART. 11 – URGENZA.....	10
CAPO III – PROCEDURE NEGOZiate SOTTO SOGLIA DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE.....	11
ART. 12 – FASCE DI VALORE ECONOMICO PER LAVORI, SERVIZI E FORNITURE.....	11
ART. 13 – PROCEDURE NEGOZiate	11
ART. 14 – INDAGINE DI MERCATO E INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE	11
ART. 15 – INVITO ALLA PROCEDURA	13
ART. 16 – CRITERI DI AGGIUDICAZIONE	13
ART. 17 – COMMISSIONE GIUDICATRICE	13
ART. 18 – VERIFICA DEI REQUISITI	14
ART. 19 – TERMINE DI CONCLUSIONE DELLA PROCEDURA NEGOZIATA	14
CAPO IV – DISPOSIZIONI VARIE	15
ART. 20 – IL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO (RUP).....	15
ART. 21 – IL DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO (DEC)/ IL DIRETTORE DEI LAVORI (DL).....	15
ART. 22 – GARANZIE	15
ART. 23 - ANOMALIA DELL'OFFERTA	16
ART. 24 – STIPULA CONTRATTO, TERMINI DILATORI, ESECUZIONE ANTICIPATA.....	16
ART. 25 – ROTAZIONE.....	17
ART. 26 – DIVIETO DI FRAZIONAMENTO	18
ART. 27 – TUTELA DEI PRESTATORI DI LAVORO IMPIEGATI NEGLI APPALTI	18
CAPO V – DISPOSIZIONI FINALI.....	19

ART. 28 – MODIFICHE AL REGOLAMENTO.....	19
ART. 29 – DISPOSIZIONI FINALI.....	19
ART. 30 – ENTRATA IN VIGORE.....	19

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 – NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Il presente Regolamento ha ad oggetto la normativa attuativa della Parte I “Dei contratti di importo inferiore alle soglie europee”, del Libro II, del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 recante Codice dei contratti pubblici (di seguito Codice), come integrato e modificato dal Decreto Legislativo 31 dicembre 2024, n. 209 avente ad oggetto “Disposizioni integrative e correttive al Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36”, in relazione al contesto organizzativo e operativo della Fondazione IRCCS Istituto Nazionale Tumori (di seguito Fondazione).

Gli articoli del Codice di riferimento sono i seguenti:

- dal n. 48 al n. 55;
- dal n. 1 al n. 3 dell’All. II.1 - Elenchi degli operatori economici e indagini di mercato per gli affidamenti di contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea;
- n. 76 “Procedura negoziata senza pubblicazione di un bando” in relazione alla esclusività e/o infungibilità di beni e servizi, e alla natura complementare delle consegne.

I principi guida di attuazione della predetta normativa sono racchiusi nelle Parti I “Dei principi” e II “Della digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti” del Libro I.

Ai contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea si applicano le disposizioni del Codice, se non derogate della Parte I “Dei contratti di importo inferiore alle soglie europee”, del Libro II.

Quando per uno dei contratti di importo inferiore alle soglie europee la Fondazione accerta l’esistenza di un interesse transfrontaliero certo, segue le procedure ordinarie di cui alla Parte II del Libro II del Codice.

Restano fermi gli obblighi di utilizzo degli strumenti di acquisto di cui all’All. I.1, articolo 3, comma 1 lett. cc) del Codice, che non richiedono apertura del confronto competitivo, ossia:

- 1) le convenzioni quadro di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, stipulate, ai sensi della normativa vigente, da CONSIP S.p.A. e dai soggetti aggregatori;
- 2) gli accordi quadro stipulati da centrali di committenza quando gli appalti specifici vengono aggiudicati senza riapertura del confronto competitivo;
- 3) il mercato elettronico realizzato da centrale di committenza nel caso di acquisti effettuati a catalogo. Restano altresì fermi gli obblighi di utilizzo di strumenti di negoziazione di cui all’All. I.1, articolo 3, comma 1 lett. dd) del Codice, che richiedono apertura del confronto competitivo, ossia:
 - 1) gli accordi quadro stipulati da centrali di committenza nel caso in cui gli appalti specifici vengano aggiudicati con riapertura del confronto competitivo;
 - 2) il sistema dinamico di acquisizione realizzato da centrali di committenza;
 - 3) il mercato elettronico realizzato da centrali di committenza nel caso di acquisti effettuati attraverso confronto concorrenziale;
 - 4) i sistemi realizzati da centrali di committenza che comunque consentono lo svolgimento delle procedure ai sensi del Codice.

Gli acquisti sono effettuati nel rispetto di quanto previsto dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 luglio 2018 “Individuazione delle categorie merceologiche, ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2014, n. 89”. Le soglie indicate nel citato Decreto sono da intendersi come importo massimo annuo, a base d'asta, negoziabile autonomamente per ciascuna categoria merceologica da parte delle singole amministrazioni, secondo la disciplina del presente Regolamento.

Gli acquisti sono effettuati nel rispetto degli Indirizzi di gestione del Sistema Sanitario e Sociosanitario Lombardo (cd Regole di Sistema), adottati di anno in anno da Regione Lombardia, con Delibera di Giunta Regionale, recanti specifiche disposizioni in materia di acquisti e investimenti.

ART. 2 – SOGLIE DI RILEVANZA EUROPEA

Le soglie di rilevanza europea, così come modificate con Regolamento UE 15 novembre 2023, n. 2495, sono le seguenti dal 1° gennaio 2024:

- a) euro 5.538.000 per gli appalti pubblici di lavori e per le concessioni;
- b) euro 221.000 per gli appalti pubblici di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione;
- c) euro 750.000 per gli appalti di servizi sociali e assimilati elencati allegato XIV alla direttiva 2014/24 UE.

Gli importi indicati dalle norme sono sempre espressi al netto di IVA.

Gli appalti di valore inferiore a tali importi rientrano nella disciplina di cui al presente Regolamento.

Resta inteso che successive modifiche delle predette soglie che dovessero intervenire da parte dell'UE saranno considerate quale clausola di adeguamento automatico degli importi sopraindicati.

L'importo dell'appalto deve essere calcolato ai sensi dell'art. 14 del Codice; in particolare, il comma 4 dell'art. 14 stabilisce che per importo dell'appalto si intende l'importo pagabile al fornitore, al netto dell'Imposta sul Valore Aggiunto (IVA). Il calcolo deve comprendere le eventuali premialità e qualsiasi forma di opzione o rinnovo, che, se presenti, devono essere espressamente previsti nei documenti di gara.

ART. 3 – PRINCIPI INFORMATORI

Fermo quanto stabilito all'art. 1, le disposizioni del presente Regolamento si interpretano e si applicano anche in base ai principi di: risultato, fiducia, accesso al mercato.

ART. 4 – OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente Regolamento disciplina le procedure per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea, ai sensi dell'art. 50, comma 1, del Codice.

L'affidamento diretto è l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante, nel rispetto dell'art. 3 della Legge n. 241/1990 e dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'art. 50, comma 1 lettere a) e b) del Codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo Codice, ai sensi dell'All. I.1, art. 3, lett. d) del Codice.

Tale discrezionalità trova comunque un limite nei principi generali definiti dal Libro I Parte I Tit. I (artt. 1-12) del Codice, oltre che nei principi dell'ordinamento nazionale e comunitario.

Le procedure negoziate sono le procedure di affidamento in cui le stazioni appaltanti consultano gli operatori economici da loro scelti e negoziano con uno o più di essi le condizioni del contratto, ai sensi dell'All. I.1, art. 3, lett. d) del Codice.

Il ricorso all'affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 co. 1 lett. a) e b) del Codice, e alla procedura negoziata ai sensi dell'art. 50 co. 1 lett. c) e d) e) del Codice, è consentito per tutte le tipologie di lavori, di forniture e di servizi di interesse della Fondazione.

Tali strumenti devono essere considerati residuali nel rispetto delle Regole di Sistema.

È fatto salvo il limite delle categorie merceologiche e delle soglie economiche stabilite dal D.P.C.M. dell'11 luglio 2018.

È ammesso per affidamenti sotto-soglia il ricorso alle procedure ordinarie di cui alla Parte II del Libro II del Codice, motivando adeguatamente.

ART. 5 – CONTRATTI RISERVATI

La Fondazione, tenuto conto dell'oggetto e delle caratteristiche delle prestazioni o del mercato di riferimento, può riservare a piccole e medie imprese il diritto di partecipazione alle procedure di cui al presente Regolamento o riservarne ad esse l'esecuzione.

CAPO II – PROCEDURE DI ACQUISIZIONE IN AFFIDAMENTO DIRETTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE.

ART. 6 – FASCE DI VALORE ECONOMICO PER LAVORI SERVIZI E FORNITURE

Per le acquisizioni in affidamento diretto di lavori, servizi e forniture di cui all'art. 50, comma 1, lett. a) e b) del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 – Codice, si individuano le seguenti fasce di valore economico:

1. Affidamento diretto di importo fino a Euro 5.000,00 (I.V.A. esclusa), riferito al singolo affidamento;
2. Affidamento diretto di importo superiore ad Euro 5.000,00 (I.V.A. esclusa) ed inferiore ad Euro 40.000,00 (I.V.A. esclusa);
3. A) Affidamento diretto di servizi e forniture, compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo pari o superiore ad Euro 40.000,00 (I.V.A. esclusa) ed inferiore ad Euro 140.000,00 (I.V.A. esclusa);
B) Affidamento diretto di lavori, di importo pari o superiore ad Euro 40.000,00 (I.V.A. esclusa) ed inferiore ad Euro 150.000,00 (I.V.A. esclusa);

ART. 7 – AFFIDAMENTO DI LAVORI SERVIZI E FORNITURE PER UN VALORE FINO AD EURO 5.000,00 (I.V.A. ESCLUSA)

Ogni Struttura della Fondazione (sanitaria/non sanitaria) invia la richiesta di fabbisogno alla Struttura competente all'acquisto, la quale procede nel rispetto della seguente procedura:

1. alla ricezione della richiesta di fabbisogno, provvede, secondo i beni/servizi e/o lavori di competenza, alla trasmissione della richiesta di sottobudget, sulla base del valore presunto di acquisizione, alla SC Bilancio, Programmazione Finanziaria e Contabilità e acquisisce agli atti la necessaria attestazione;
2. alla richiesta di n. 2 preventivi a ditte in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, individuate preferibilmente sul catalogo MePA. di Consip S.p.A. o sull' Elenco fornitori presente in piattaforma Sintel, utilizzando le funzionalità previste all'interno delle piattaforme di e-procurement, e in casi residuali anche tramite PEC aziendale;
3. la scelta del contraente avviene previa verifica di economicità e di rispondenza dell'offerta/e ricevuta/e alle specifiche tecniche descritte, da parte della Struttura richiedente con il supporto, ove occorra, di professionista interno esperto per materia (ingegnere, farmacista, informatico, etc.);
4. determina dirigenziale a termini dell'art. 17 co. 2 del Codice, per gli affidamenti diretti con cadenza mensile, con pubblicazione, con la medesima periodicità, sul sito web istituzionale della Fondazione, con indicazione degli operatori consultati.

ART. 8 – AFFIDAMENTO DI LAVORI SERVIZI E FORNITURE PER UN VALORE SUPERIORE AD EURO 5.000,00 (I.V.A. ESCLUSA) ED INFERIORE AD EURO 40.000,00 (I.V.A. ESCLUSA)

Ogni Struttura della Fondazione (sanitaria/non sanitaria) invia alla Struttura competente all'acquisto la richiesta di fabbisogno completa delle caratteristiche tecniche; la struttura acquirente procede nel rispetto della seguente procedura:

1. alla ricezione della richiesta di fabbisogno, procede alla pubblicazione sulla piattaforma Sintel di avviso per indagine di mercato, ai sensi dell'All.II.1, art.2, del Codice, per 7 giorni, ovvero verifica di mercato tramite MePA;

2. richiesta di preventivo agli operatori economici che hanno manifestato interesse, tramite RDO su piattaforma Sintel/MePA, con richiesta di autodichiarazione dei requisiti di partecipazione e dell'assenza di cause di esclusione ex artt. 94 e 95 D. Lgs. 36/2023, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali;
3. nel caso in cui nessun operatore economico risponda all'indagine di mercato, vengono richiesti n. 2 preventivi a ditte in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, individuate preferibilmente sul catalogo MePA di Consip S.p.A. o sull'Elenco fornitori presente in piattaforma Sintel, utilizzando le funzionalità previste all'interno delle piattaforme di e-procurement;
4. non è prevista la richiesta di garanzia provvisoria;
5. in casi specificamente individuati dalla Struttura richiedente e dalla Struttura tecnica/sanitaria di riferimento competente per materia (SC di Ingegneria Clinica, SC Sistemi Informativi, SC Gestione Tecnico-patrimoniale, SC Farmacia Ospedaliera, Funzione Aziendale Prevenzione e Protezione, etc.) la scelta del contraente avviene sulla base di specifici criteri indicati in ordine decrescente di importanza, di rispondenza di quanto offerto all'interesse pubblico da soddisfare, (ad esempio pregio tecnico/tempi di consegna/servizio di manutenzione/migliorie, prossimità, economicità complessiva del servizio, etc.);
6. può essere utilizzato il criterio del solo prezzo, per i lavori e/o i servizi e le forniture, con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato, previa verifica, da parte della Struttura richiedente e della Struttura tecnica/sanitaria di riferimento competente per materia (SC di Ingegneria Clinica, SC Sistemi Informativi, SC Gestione Tecnico-patrimoniale, SC Farmacia Ospedaliera, Funzione Aziendale Prevenzione e Protezione, etc.) della rispondenza dell'offerta/e ricevuta/e alle specifiche tecniche descritte dalla Struttura richiedente;
7. il confronto dei preventivi è demandato alla Struttura richiedente, d'intesa con la Struttura tecnica/sanitaria di riferimento competente per materia (SC di Ingegneria Clinica, SC Sistemi Informativi, SC Gestione Tecnico-patrimoniale, SC Farmacia Ospedaliera, Funzione Aziendale Prevenzione e Protezione, etc.), che provvede alla comunicazione dell'esito con apposita relazione riportante la scelta effettuata, debitamente motivata in termini di economicità e di rispondenza dell'offerta alle esigenze della Fondazione;
8. determinazione dirigenziale a termini dell'art. 17 co. 2 del Codice per ciascun affidamento diretto con indicazione degli operatori consultati, da pubblicare sul sito web istituzionale della Fondazione.
9. redazione del contratto in forma scritta mediante lettera commerciale, da trasmettere a mezzo PEC o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato, con richiesta di garanzia definitiva salvo casi debitamente motivati in relazione alla tipologia della prestazione;
10. verifica delle dichiarazioni relative al possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti; per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro il R.U.P. verifica almeno cinque ditte al mese tramite l'utilizzo del Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico (FVOE), reso disponibile da ANAC o, tramite piattaforma dedicata, facendo riferimento ai primi cinque ordini del mese, salvo il controllo sistematico della regolarità contributiva tramite DURC e delle Annotazioni ANAC.

ART. 9 – AFFIDAMENTO DI LAVORI SERVIZI E FORNITURE PER UN VALORE PARI O SUPERIORE AD EURO 40.000,00 (I.V.A. ESCLUSA) ED INFERIORE AD EURO 140.000,00 (I.V.A. ESCLUSA) PER SERVIZI E FORNITURE, E AD EURO 150.000,00 (I.V.A. ESCLUSA) PER LAVORI

Ogni Struttura della Fondazione (sanitaria/non sanitaria) invia alla Struttura competente all'acquisto la richiesta di fabbisogno completa delle caratteristiche tecniche; la struttura acquirente procede nel rispetto della seguente procedura:

1. alla ricezione della richiesta di fabbisogno, corredata della previa autorizzazione del Direttore di Dipartimento a cui afferisce la struttura richiedente, provvede, alla pubblicazione sulla piattaforma Sintel di avviso per indagine di mercato, ai sensi dell'All.II.1, art.2 del Codice, per 10 giorni, ovvero verifiche di mercato tramite MePA;
2. richiesta di preventivo agli operatori economici che hanno manifestato interesse, tramite RDO su piattaforma Sintel/MePA, con richiesta di compilazione del DGUE per i requisiti di partecipazione e l'assenza di cause di esclusione ex artt. 94 e 95 D. Lgs. 36/2023, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali;
3. nel caso in cui nessun operatore economico risponda all'indagine di mercato, vengono richiesti n. 2 preventivi a ditte in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, individuate preferibilmente sul catalogo MePA di Consip S.p.A. o su Elenco fornitori presente in piattaforma Sintel, utilizzando le funzionalità previste all'interno delle piattaforme di e-procurement;
4. in casi motivati è facoltà della Fondazione ricorrere alla procedura negoziata per acquisizioni di importo superiore a Euro 40.000,00 (I.V.A. esclusa), secondo la disciplina di cui al Capo III del presente Regolamento;
5. non è prevista la richiesta di garanzia provvisoria, salvo casi particolari, in relazione alla prestazione da acquisire;
6. in casi specificamente individuati dalla Struttura richiedente e dalla Struttura tecnica/sanitaria di riferimento competente per materia (SC di Ingegneria Clinica, SC Sistemi Informativi, SC Gestione Tecnico-patrimoniale, SC Farmacia Ospedaliera, Funzione Aziendale Prevenzione e Protezione, etc.) la scelta del contraente avviene sulla base di specifici criteri indicati in ordine decrescente di importanza, di rispondenza di quanto offerto all'interesse pubblico da soddisfare, (ad esempio pregio tecnico/tempi di consegna/servizio di manutenzione/migliorie, prossimità, economicità complessiva del servizio, etc.). In questo caso, si procede con la costituzione di un "gruppo di lavoro", normato al successivo art.10, composto da tre componenti esperti, di cui due della Struttura richiedente e uno per competenza per materia (SC Ingegneria Clinica, SC Sistemi Informativi, SC Farmacia Ospedaliera, SC Gestione Tecnico-patrimoniale, RSPP, etc.), al quale si invia la documentazione tecnica per la valutazione dei preventivi;
7. può essere utilizzato il criterio del solo prezzo, per i servizi e le forniture e lavori con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato. In questo caso, si procede all'invio della documentazione tecnica alla Struttura richiedente e alla Struttura tecnica/sanitaria di riferimento (SC di Ingegneria Clinica, SC Sistemi Informativi, SC Gestione Tecnico-patrimoniale, SC Farmacia Ospedaliera, Funzione Aziendale Prevenzione e Protezione, etc.) per la verifica della rispondenza dell'offerta/e ricevuta/e alle specifiche tecniche richieste, con redazione di relativo verbale;
8. ricevuto il verbale di rispondenza di quanto offerto alle esigenze aziendali in esito al confronto dei preventivi, si procede all'apertura dell'offerta/e economica/che con redazione di verbale e individuazione della ditta affidataria;
9. prima di proporre l'aggiudicazione al Direttore Generale, si procede alla verifica delle dichiarazioni prodotte dalla ditta scelta in esito al confronto di preventivi, relative ai requisiti di partecipazione e all'assenza di cause di esclusione ex artt. 94 e 95 del Codice utilizzando il FVOE 2.0 (visura registro delle imprese, anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato, certificato di regolarità contributiva (DURC), Comunicazione di regolarità fiscale, certificato del Casellario giudiziale, Annotazioni ANAC). In caso di malfunzionamento del fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE) o dei sistemi connessi, che impedisce la verifica dei requisiti entro 30 giorni dalla proposta di aggiudicazione, l'organo competente può comunque procedere all'affidamento, previa acquisizione di un'autocertificazione dell'offerente. L'aggiudicazione è immediatamente efficace, ma restano fermi gli obblighi di verifica successiva dei requisiti;

10. predisposizione di decreto del Direttore Generale a termini dell'art. 17 co. 2 del Codice per ciascun affidamento diretto, da pubblicare sul sito web istituzionale della Fondazione;
11. redazione del contratto in forma scritta mediante lettera commerciale, da trasmettere a mezzo PEC o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato, con richiesta di garanzia definitiva salvo casi debitamente motivati in relazione alla tipologia della prestazione;
12. cura della ricezione da parte del fornitore della lettera commerciale debitamente sottoscritta al fine di dare seguito agli ulteriori adempimenti;
13. pubblicazione sul sito web istituzionale della Fondazione dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento, con indicazione degli operatori consultati;
14. nomina del Direttore dell'Esecuzione del Contratto, se del caso.

ART. 10 – GRUPPO DI LAVORO

Nel caso di affidamenti di lavori, servizi e forniture per un valore pari o superiore ad Euro 40.000,00 (I.V.A. esclusa) ed inferiore ad Euro 140.000,00 (I.V.A. esclusa) per servizi e forniture, e ad euro 150.000,00 (I.V.A. esclusa) per lavori, da affidare sulla base di criteri enucleati in fase di invito ed indicati in ordine decrescente di importanza, viene formalizzato, attraverso lettera di nomina da parte del Responsabile Unico del progetto, un gruppo di lavoro, composto da tre componenti esperti nello specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto (di cui due della Struttura richiedente e uno, per competenza per materia: SC di Ingegneria Clinica, SC Sistemi Informativi, SC Gestione Tecnico-patrimoniale, SC Farmacia Ospedaliera, Funzione Aziendale Prevenzione e Protezione, etc.) che sarà preposto alla comparazione dei preventivi. Al termine dei lavori in sedute riservate (svolte anche per via telematica), i verbali di valutazione di rispondenza di quanto offerto alle esigenze aziendali vengono rassegnati al Responsabile Unico del progetto che curerà gli adempimenti successivi fino all'affidamento.

ART. 11 – URGENZA

Nei casi di urgenza, ovvero, ai sensi del comma 9 dell'art. 17 del Codice, quando ricorrono eventi oggettivamente imprevedibili, per evitare situazioni di pericolo per persone, animali, cose, per l'igiene e la salute pubblica, per il patrimonio storico, artistico, culturale, ovvero nei casi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione sottesa all'affidamento determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare, i termini di cui agli artt. 8, punto 1) e 9 punto 1) del presente Regolamento, sono ridotti ad un massimo di 2 (due) giorni.

In caso di somma urgenza e di protezione civile opera quanto disposto dal titolo VI art. 140 del Codice.

Indipendentemente dalle fasce di valore la richiesta di offerta può essere fatta anche tramite PEC aziendale con un termine di riscontro non superiore a due giorni come sopra indicato.

Di quanto sopra il RUP darà atto nel provvedimento da predisporre a termini dell'art. 17 co. 2 del Codice e della Legge n. 241/1990.

CAPO III – PROCEDURE NEGOZiate SOTTO SOGLIA DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE.

ART. 12 – FASCE DI VALORE ECONOMICO PER LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

Il presente Capo reca la disciplina degli affidamenti di lavori, servizi e forniture tramite procedure negoziate senza bando ai sensi dell'art. 50 del Codice.

Per le acquisizioni tramite procedure negoziate senza bando di lavori, servizi e forniture vengono individuate le seguenti fasce di valore economico ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. c) e d) ed e) del Codice:

1. Procedura negoziata senza bando per l'affidamento di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo pari o superiore a Euro 140.000,00 (I.V.A. esclusa) e fino alle soglie di rilevanza europea;
2. Procedura negoziata senza bando per l'affidamento di lavori, di importo pari o superiore a Euro 150.000,00 (I.V.A. esclusa) e inferiore a Euro 1.000.000,00 (I.V.A. esclusa);
3. Procedura negoziata senza bando per l'affidamento di lavori, di importo pari o superiore a Euro 1.000.000,00 (I.V.A. esclusa) e fino alle soglie di rilevanza europea, fatta salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie di scelta del contraente previste dall'art. 70 del Codice.

Per specifiche esigenze è ammesso anche nei casi 1.) e 2.) il ricorso alle procedure ordinarie di cui alla Parte II del Libro II del Codice, previa adeguata motivazione.

ART. 13 – PROCEDURE NEGOZiate

È data pubblicità sul sito web della Fondazione dell'avvio delle consultazioni, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. c) e d) ed e) del Codice.

Gli appalti aggiudicati mediante procedura negoziata vengono assegnati, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati sulla base di indagini di mercato o sul catalogo MePA di Consip S.p.A. o sull' Elenco fornitori presente in piattaforma Sintel, utilizzando le funzionalità previste all'interno delle piattaforme di e-procurement.

Per gli appalti di lavori di valore da Euro 1.000.000,00 sino alla soglia europea il numero di operatori da consultare è pari ad almeno 10.

Per i lavori di importo superiore ad Euro 1.000.000,00 è possibile ricorrere alle procedure di scelta del contraente di cui alla Parte IV del Codice.

ART. 14 – INDAGINE DI MERCATO E INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE

L'indagine di mercato costituisce strumento per individuare gli operatori economici interessati a partecipare allo specifico affidamento, da invitare alla competizione.

Tale fase non ingenera negli operatori alcun affidamento in merito al successivo invito alla procedura.

Le indagini di mercato sono svolte secondo le modalità ritenute più convenienti. Sono differenziate per importo e complessità di affidamento, e condotte secondo i principi di adeguatezza e proporzionalità, anche mediante la consultazione di cataloghi elettronici del Mercato elettronico, nonché di altri fornitori

esistenti, ovvero tramite pubblicazione sulla piattaforma Sintel di avviso per indagine di mercato, ai sensi dell'All. II.1, art.2 del Codice.

L'avviso sulla piattaforma Sintel viene pubblicato per un periodo minimo identificabile in dieci giorni, salva la riduzione del suddetto termine per motivate ragioni di urgenza a non meno di cinque giorni.

L'avviso indica:

1. il valore dell'affidamento;
2. gli elementi essenziali del contratto;
3. i requisiti di idoneità professionale;
4. i requisiti minimi di capacità economica/finanziaria e le capacità tecniche e professionali richieste ai fini della partecipazione;
5. il numero minimo ed eventualmente massimo di operatori che saranno invitati alla procedura;
6. i criteri per operare la scelta, qualora sia previsto un numero massimo di operatori da invitare.

Qualora, nell'avviso pubblico di avvio dell'indagine di mercato, si preveda un numero massimo di operatori economici da invitare alla procedura negoziata, la scelta degli operatori deve essere effettuata secondo criteri oggettivi, coerenti con l'oggetto e la finalità dell'affidamento e con i principi di non discriminazione, proporzionalità e trasparenza.

La stazione appaltante potrà procedere alla selezione rispettivamente tra almeno:

- n. 10 (dieci) operatori economici per i lavori di importo pari o superiore a euro 1.000.000;
- n. 5 (cinque) operatori economici per lavori di importo inferiore ad 1 milione;
- n. 5 (cinque) operatori economici per forniture e servizi di importo inferiore a euro 221.000;

Gli operatori economici da invitare alla presentazione dell'offerta saranno selezionati secondo i criteri di seguito elencati, fatta salva l'applicazione del principio di rotazione di cui all'art. 49 del Codice.

I criteri possono essere utilizzati cumulativamente o alternativamente tra loro a seconda dei casi specifici oggetto di affidamento.

Per i servizi/forniture:

- Criterio n. 1) Prossimità della Sede operativa dell'operatore economico rispetto al luogo ove deve essere svolto il Servizio o al luogo di esecuzione della fornitura;
- Criterio n. 2) Fatturato medio annuo nel triennio precedente l'affidamento più alto dell'importo messo a base d'asta;
- Criterio n. 3) Servizi analoghi maggiormente attinenti a quello oggetto di affidamento

Per i lavori:

- Criterio n. 1) Prossimità della sede operativa dell'operatore economico rispetto al luogo ove devono essere eseguiti i Lavori, al fine di garantire una più efficiente gestione dell'appalto.
- Criterio n. 2) Classifica dell'attestazione SOA nella categoria prevalente oppure nelle categorie scorporabili, così come meglio individuato nei sotto-criteri, da utilizzare a cascata, qualora fossero individuati più di 10 operatori tramite il criterio n. 1:
 - a) sotto-criterio n. 1 Possesso dell'attestazione SOA nella categoria prevalente e nelle/ nella categoria scorporabile (se presente) dei lavori oggetto dell'appalto;
 - b) sotto-criterio n. 2 (da utilizzare in caso di più soggetti in possesso dell'attestazione prevista al punto precedente), classifica minima più alta nell'attestazione SOA per la categoria prevalente;

c) sotto-criterio n. 3 (da utilizzare in caso di più soggetti in possesso dell'attestazione prevista al punto precedente) classifica minima più alta nell'attestazione SOA per la/le categoria/categorie scorparabili se presenti;

d) lavori analoghi a quelli oggetto dell'appalto.

ART. 15 – INVITO ALLA PROCEDURA

La Fondazione procede ad invitare gli operatori selezionati a presentare offerta mediante gli strumenti digitali di e-procurement nel rispetto delle prescrizioni normative.

I principi di imparzialità e parità di trattamento esigono che tutti gli operatori siano invitati contemporaneamente.

L'invito deve contenere tutti gli elementi che consentono alle imprese di formulare un'offerta informata e dunque seria.

In linea di massima l'invito deve contenere:

- a) l'oggetto della prestazione, le relative caratteristiche tecniche e prestazionali ed il suo importo complessivo stimato;
- b) i requisiti generali, di idoneità professionale e quelli economico-finanziari/tecnico- organizzativi richiesti per la partecipazione alla gara. Si rende necessario l'utilizzo del DGUE per la dichiarazione dei requisiti speciali e generali;
- c) il termine di presentazione dell'offerta ed il periodo di validità della stessa;
- d) l'indicazione del termine per l'esecuzione della prestazione;
- e) il criterio di aggiudicazione prescelto;
- f) la misura delle penali;
- g) l'indicazione dei termini e delle modalità di pagamento;
- h) l'eventuale richiesta di garanzie;
- i) il nominativo del RUP;
- j) il criterio prescelto per il calcolo della soglia di anomalia;
- k) lo schema di contratto ed il capitolato tecnico, se predisposti;
- l) la data, l'orario ed il luogo di svolgimento della prima seduta pubblica;
- m) il premio di accelerazione nei lavori pubblici.

ART. 16 – CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

Le procedure negoziate sottosoglia sono aggiudicate con il criterio del minor prezzo o dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

Vanno aggiudicati con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa i servizi ad alta intensità di manodopera, nonché i restanti appalti di cui all'art. 108, co. 2 del Codice.

ART. 17 – COMMISSIONE GIUDICATRICE

Nel caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa le offerte sono valutate da una Commissione Giudicatrice costituita ai sensi dell'art. 93 del Codice.

La Commissione Giudicatrice è nominata, sentito il RUP, con atto del Direttore Generale.

La Commissione è presieduta e composta da dipendenti della Fondazione appartenenti all'area dei Funzionari e dei Dirigenti. In mancanza di adeguate professionalità in organico, la Fondazione può

scegliere il Presidente e i singoli componenti della commissione anche tra funzionari di altre amministrazioni e, in caso di documentata indisponibilità, tra professionisti esterni. Le nomine di cui al presente comma sono compiute secondo criteri di trasparenza, competenza e rotazione.

Alla commissione giudicatrice può partecipare il RUP, anche in qualità di Presidente.

Le sedute della commissione devono essere tenute in forma pubblica, ad eccezione della fase di valutazione delle offerte tecniche, e le relative attività devono essere verbalizzate. Poiché le procedure devono essere svolte su piattaforme telematiche o Mercati elettronici la seduta pubblica può avvenire a distanza, secondo le modalità rese possibili dai suddetti strumenti telematici.

ART. 18 – VERIFICA DEI REQUISITI

La verifica del possesso dei requisiti autocertificati dall'operatore economico nel corso della procedura è obbligatoria nei confronti del solo aggiudicatario, salva la facoltà di effettuare verifiche nei confronti di altri soggetti, conformemente ai principi in materia di autocertificazione.

Alla verifica delle dichiarazioni prodotte dalla ditta prima graduata relative ai requisiti di partecipazione e all'assenza di cause di esclusione ex artt. 94 e 95 del Codice si procede utilizzando il FVOE 2.0 quali visura registro delle imprese, anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato, certificato di regolarità contributiva (DURC), comunicazione di regolarità fiscale, certificato del Casellario giudiziale, Annotazioni ANAC. In caso di malfunzionamento del fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE) o dei sistemi connessi, che impedisce la verifica dei requisiti entro 30 giorni dalla proposta di aggiudicazione, l'organo competente può comunque procedere all'aggiudicazione, previa acquisizione di un'autocertificazione dell'offerente.

L'aggiudicazione è immediatamente efficace, ma restano fermi gli obblighi di verifica successiva dei requisiti.

ART. 19 – TERMINE DI CONCLUSIONE DELLA PROCEDURA NEGOZIATA

La procedura negoziata sotto-soglia deve concludersi entro:

- 4 mesi se aggiudicata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
- 3 mesi se aggiudicata con il criterio del prezzo più basso.

I termini decorrono dall'invio degli inviti a formulare offerta, fino all'aggiudicazione alla miglior offerta, e non possono essere sospesi neanche in pendenza di contenzioso sulla procedura se non a seguito di provvedimento cautelare del giudice amministrativo.

Ove si debba attivare la procedura di verifica dell'anomalia i termini sopra indicati sono prorogati per il periodo massimo di un mese.

Ove venga utilizzato il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa basato sul miglior rapporto tra qualità e prezzo, presenza di circostanze eccezionali il RUP, con proprio atto motivato, può prorogare i termini suddetti per un massimo di tre mesi. In presenza di ulteriori situazioni imprevedibili di oggettiva difficoltà che rendono non sostenibili i tempi procedurali sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa e della particolare complessità della procedura, certificate dal RUP, quest'ultimo, con proprio atto, può prorogare i termini suddetti per ulteriori tre mesi.

Il tempo intercorrente tra la ricezione delle offerte e la stipula del contratto non deve essere superiore in media a centoquindici giorni, pena l'efficienza decisionale della Fondazione rispetto alla fase dell'affidamento.

La Fondazione pubblica sul proprio sito l'avviso sui risultati delle procedure di affidamento di cui al presente articolo, indicando anche i soggetti invitati.

CAPO IV – DISPOSIZIONI VARIE

ART. 20 – IL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO (RUP)

Ai sensi dell'art. 15 del D. Lgs. 36/2023, per ciascuna procedura di affidamento è nominato un Responsabile Unico del progetto (R.U.P.), per lo svolgimento delle attività delineate nell'All. I.2 del Codice.

ART. 21 – IL DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO (DEC)/ IL DIRETTORE DEI LAVORI (DL)

La fase di esecuzione del contratto rappresenta il fondamentale momento di erogazione della prestazione contrattuale, che necessita di essere presidiato da parte di professionista in possesso della specifica competenza tecnico specialistica richiesta dalla natura della prestazione.

Il Direttore dell'esecuzione del contratto/Direttore dei lavori provvede alla direzione e al controllo tecnico contabile e amministrativo dell'esecuzione del contratto assicurando la regolare esecuzione da parte dell'appaltatore. Per gli affidamenti diretti e le procedure negoziate di valore inferiore alla soglia europea il certificato di collaudo o il certificato di verifica di conformità sono sostituiti con il certificato di regolare esecuzione, rilasciato per i lavori dal Direttore dei Lavori e per le forniture e i servizi dal RUP o dal Direttore dell'Esecuzione, se nominato. Il certificato di regolare esecuzione è emesso non oltre tre mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni oggetto del contratto.

Ai sensi di quanto indicato all'art. 32, co. 4 dell'All. II.14 del Codice, il Direttore dell'esecuzione del contratto è soggetto diverso dal Responsabile Unico del progetto nei casi di:

- interventi particolarmente complessi sotto il profilo tecnologico;
- prestazioni che richiedono l'apporto di una pluralità di competenze;
- interventi caratterizzati dall'utilizzo di componenti o di processi produttivi innovativi o dalla necessità di elevate prestazioni per quanto riguarda la loro funzionalità;
- prestazioni che, per ragioni concernenti l'organizzazione interna, impongano il coinvolgimento di unità organizzativa diversa da quella cui afferiscono i soggetti che hanno curato l'affidamento.

Ai sensi di quanto indicato all'art 4, co. 3 dell'All. I.2 del Codice, il RUP può svolgere, per uno o più interventi e nei limiti delle proprie competenze professionali, anche le funzioni di progettista o di direttore dei lavori. Le funzioni di RUP, progettista e direttore dei lavori non possono coincidere nel caso di lavori complessi o di particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, storico-artistico e conservativo, oltre che tecnologico.

ART. 22 – GARANZIE

GARANZIA PROVVISORIA

Nelle procedure di affidamento di cui al presente Regolamento la Fondazione non richiede la garanzia provvisoria salvo che, nelle procedure di importo pari o superiore a 40.000,00 euro, in considerazione della tipologia e specificità della singola procedura, qualora ne ricorrano particolari esigenze che ne giustificano la richiesta. Le esigenze particolari sono indicate nel relativo provvedimento.

Quando è richiesta la garanzia provvisoria, il relativo ammontare non può superare l'1 per cento dell'importo previsto nell'avviso o nell'invito per il contratto oggetto di affidamento.

GARANZIA DEFINITIVA

In casi debitamente motivati è facoltà della Fondazione non richiedere la garanzia definitiva.

Quando richiesta, la garanzia definitiva è pari al 5 per cento dell'importo contrattuale.

La garanzia può essere costituita sotto forma di cauzione oppure di fideiussione.

Alla garanzia provvisoria e definitiva non si applicano le riduzioni previste dall'art. 106, co. 8, e gli aumenti previsti dall'art. 117, co. 2.

La garanzia definitiva può non essere richiesta per appalti ad esecuzione immediata nonché per appalti affidati ad operatore economico particolarmente referenziato nonché per altre specifiche ragioni adeguatamente motivate in relazione alla specificità dell'affidamento.

ART. 23 - ANOMALIA DELL'OFFERTA

Nel caso di affidamenti diretti non si applica l'esclusione automatica delle offerte anomale, ai sensi dell'art. 54, co. 1 del D. Lgs. 36/2023.

Nel caso di aggiudicazione di procedure negoziate con il criterio del prezzo più basso è necessario prevedere negli atti di gara l'esclusione automatica delle offerte che risultano anomale, qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque. In ogni caso è possibile valutare la congruità di ogni altra offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.

Nei casi di cui al comma 2, primo periodo, è necessario indicare negli atti di gara il metodo per l'individuazione delle offerte anomale, scelto fra quelli descritti nell'All. II.2 al Codice, ovvero selezionarlo in sede di valutazione delle offerte tramite sorteggio tra i metodi compatibili dell'All. II.2 al Codice.

L'esclusione automatica di cui al comma 1, primo periodo, riguarda solo gli appalti di lavori e servizi e non anche quelli di forniture.

Nel caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 110, co. 1 del Codice, si considerano anormalmente basse le offerte che presentino sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, entrambi pari o superiori ai 4/5 (quattro quinti) dei corrispondenti punti massimi previsti nella lettera invito e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, presentino caratteri tali da far dubitare dell'attendibilità e della serietà delle stesse nonché dell'effettiva possibilità del concorrente di eseguire correttamente il contratto alle condizioni proposte.

ART. 24 – STIPULA CONTRATTO, TERMINI DILATORI, ESECUZIONE ANTICIPATA

La stipulazione del contratto, in forma scritta, in modalità elettronica, mediante scrittura privata ovvero mediante lettera commerciale, da trasmettere a mezzo PEC o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato, avviene, ai sensi dell'art. 55, co. 1 del Codice, entro trenta giorni dall'aggiudicazione.

Non si applicano i termini dilatori previsti dall'art. 18, commi 3 e 4 del Codice.

I contratti sono soggetti al pagamento dell'imposta di bollo, una tantum, in conformità alla tabella di cui all'All. I.4 del Codice. Per appalti di valore inferiore ad euro 40.000,00 l'imposta non è dovuta.

Ai sensi dell'art. 50, co. 6 del Codice, la fase di esecuzione può precedere la stipula del contratto.

L'esecuzione è sempre iniziata prima della stipula se sussistono ragioni d'urgenza, ovvero, ai sensi del co. 9 dell'art. 17, quando ricorrono eventi oggettivamente imprevedibili, per evitare situazioni di pericolo per persone, animali, cose, per l'igiene e la salute pubblica, per il patrimonio storico, artistico,

culturale, ovvero nei casi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella procedura di affidamento determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti dell'Unione europea.

Ai sensi del co. 10 dell'art. 17 del D. Lgs. 36/2023, la pendenza di un contenzioso non può mai giustificare la sospensione della procedura o dell'aggiudicazione, fatti salvi eventuali provvedimenti cautelari emanati dal giudice amministrativo e quelli emessi in autotutela dalla stazione appaltante o dall'ente concedente e da esercitarsi da parte del dirigente competente.

ART. 25 – ROTAZIONE

In applicazione dell'art. 49 del D. Lgs. 36/2023, nel caso di affidamenti sotto soglia di lavori, forniture e servizi, si applica la rotazione per cui è vietato l'affidamento o l'aggiudicazione di un appalto al contraente uscente nei casi in cui due consecutivi affidamenti abbiano ad oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico, nella stessa categoria di opere, oppure nello stesso settore di servizi.

Per l'individuazione dello stesso settore merceologico si fa riferimento alle prime 4 cifre del codice CPV (Common Procurement Vocabulary), che, se identiche, individuano la medesima categoria entro la quale si applica la "rotazione". Nel caso di appalti identificati con più CPV, si fa riferimento alla categoria principale del primo e del secondo appalto. Per l'individuazione della "stessa categoria di opere" si fa riferimento al possesso, da parte dell'operatore economico, della medesima SOA nella categoria prevalente. Nel caso di appalti ove sono previste lavorazioni di più categorie si fa riferimento alla categoria prevalente del primo e del secondo appalto. Per i servizi di ingegneria e architettura occorre procedere di volta in volta alla specificazione delle prestazioni richieste per valutare se i servizi siano analoghi o meno ai fini della "rotazione".

Ai fini dell'applicazione del principio di rotazione si individuano le fasce economiche di seguito indicate:

A: fino a Euro 5.000,00

B: > Euro 5.000,00 e < Euro 40.000,00;

C: \geq Euro 40.000,00 e inferiore alla soglia per l'affidamento diretto (attualmente pari ad Euro 140.000,00 per servizi e forniture e ad Euro 150.000,00 per lavori);

D: \geq Euro 140.000,00 e inferiore alle soglie europee;

C: \geq Euro 150.000,00 e < Euro 1.000.000,00;

D: \geq Euro 1.000.000,00 e fino alle soglie di cui all'art. 14 del Codice.

Si deroga alla rotazione degli inviti e degli affidamenti nei seguenti casi, per quanto applicabili:

- affidamenti di importo < ad Euro 5.000,00.

Inoltre, a prescindere dalla fascia economica, non si applica la "rotazione" nel caso di:

- svolgimento di preventiva indagine di mercato in esito alla quale non risultano riscontri ulteriori rispetto alla ditta uscente, con riferimento alla struttura del mercato e alla effettiva assenza di alternative, previa verifica dell'accurata esecuzione del precedente contratto nonché della qualità della prestazione resa, sulla base dell'attestazione del DEC/RUP;
- motivata infungibilità/esclusività del bene o servizio, per la cui definizione si rinvia alla procedura vigente debitamente attestata;
- continuità terapeutica debitamente attestata;

- prestazioni che ove affidate a soggetti diversi dagli affidatari originari possano causare grave pregiudizio alla Fondazione per evidenti problematiche tecniche e/o operative debitamente attestate;
- circostanze di somma urgenza di cui all'art. 140 del Codice debitamente attestate;
- consegne complementari debitamente attestate;
- per i contratti affidati con le procedure di cui all'art. 50, co. 1, lettere c), d) ed e), del Codice, quando l'indagine di mercato sia stata effettuata senza porre limiti al numero di operatori economici in possesso dei requisiti richiesti, da invitare alla successiva procedura negoziata.

ART. 26 – DIVIETO DI FRAZIONAMENTO

Per garantire la effettiva partecipazione delle micro, delle piccole e delle medie imprese, anche di prossimità, gli appalti sono suddivisi in lotti funzionali, prestazionali o quantitativi in conformità alle categorie o specializzazioni nel settore dei lavori, servizi e forniture.

Nessuna acquisizione di servizi e forniture può essere artificiosamente frazionata al solo scopo di sottoporla alla disciplina di cui al presente Regolamento, come disposto in generale dall'art. 14, co. 6 del Codice.

ART. 27 – TUTELA DEI PRESTATORI DI LAVORO IMPIEGATI NEGLI APPALTI

Nelle procedure aventi ad oggetto appalti di lavori e servizi ad alta intensità di manodopera di cui all'art. 2, co. 1, lett. e) dell'All. I.1 al Codice, comunque diversi da quelli aventi natura intellettuale, dovrà essere indicato il CCNL applicabile all'affidamento e dovranno essere previste clausole sociali e criteri premiali relativi a:

- a) garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato;
- b) garantire l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore, tenendo conto, in relazione all'oggetto dell'appalto ed alle prestazioni da eseguire, anche in maniera prevalente, di quelli stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e di quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto, nonché garantire le stesse tutele economiche e normative per i lavoratori in subappalto rispetto ai dipendenti dell'appaltatore e contro il lavoro irregolare;
- c) garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate.

CAPO V – DISPOSIZIONI FINALI

ART. 28 – MODIFICHE AL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento potrà essere aggiornato in relazione alle innovazioni normative e/o organizzative.

ART. 29 – DISPOSIZIONI FINALI

Per tutto quanto non espressamente disciplinato con il presente Regolamento, si rimanda alla normativa vigente in materia.

ART. 30 – ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo all'adozione dello stesso con Decreto del Direttore Generale.